

Direttive agli enti strumentali pubblici e privati di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 per l'attuazione della legge provinciale 30 maggio 2014, n.4

L'articolo 1, comma 1 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, stabilisce che la legge medesima si applica anche agli enti strumentali pubblici e privati previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 3 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

Ciascun ente provvederà a dar corso agli adempimenti necessari, tenuto conto della attuale configurazione e del livello di implementazione del proprio sito.

La disciplina cui debbono sottostare gli enti strumentali della Provincia è in particolare informata ai seguenti principi:

1. la legge si applica indistintamente a tutti gli enti strumentali della Provincia, pubblici e privati;
2. tutti gli enti strumentali provinciali, così come la Provincia stessa, si conformano alle disposizioni recate dal D.lgs. n. 33/2013 per quanto non diversamente disciplinato, relativamente agli ambiti di materia, dalla legge provinciale n. 4/2014 e dalle altre leggi provinciali ivi richiamate. (articolo 3, comma 1);
3. gli enti devono allestire un'area del proprio sito dedicata agli obblighi di trasparenza, identificando e implementando i soli ambiti di interesse;
4. nei siti istituzionali degli enti sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione dell'articolo 14 D.lgs. n. 33 del 2013;
5. gli enti pubblici strumentali debbono individuare un proprio responsabile per la Trasparenza; i dirigenti dell'ente devono uniformarsi alle indicazioni impartite dal rispettivo responsabile (articolo 5, comma 3);
6. gli enti strumentali pubblici e privati provvedono direttamente alla tenuta e pubblicazione dell'elenco degli incarichi di collaborazione e di consulenza di cui all'articolo 39 undecies della legge provinciale n. 23 del 1990;
7. gli enti strumentali pubblici e privati debbono far confluire i dati all'Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni per la raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati concernenti i lavori pubblici, i servizi, le forniture e gli affidamenti degli incarichi professionali (articolo 8, comma 1);
8. gli enti strumentali pubblici e privati applicano le disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni sul lavoro pubblico provinciale di cui all'articolo 75 ter della legge provinciale n. 7 del 1997 (legge sul personale della Provincia) (articolo 9, comma 3), in quanto compatibili; le disposizioni dell'articolo 75 ter tengono luogo di quanto previsto dall'articolo 15 del D.lgs n. 33 del 2013;
9. per quanto concerne i dati dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari, dovranno essere osservate le prescrizioni dell'articolo 41, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 33/2013, relativamente al conferimento degli incarichi di vertice e all'obbligo di pubblicazione dei dati inerenti le medesime posizioni;
10. relativamente alle istituzioni scolastiche e formative, alle scuole provinciali dell'infanzia e al personale cui si applica il contratto del comparto scuola, l'articolo 11, comma 4, della legge provinciale n. 4 del 2014, stabilisce che si debbano considerare anche le direttive impartite a livello nazionale; a tutt'oggi le medesime non sono state ancora emanate, ragione per cui, relativamente a quest'ambito, è differita ogni determinazione in merito;
11. gli enti strumentali pubblici infine, in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta provinciale, individuano le misure per assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale n. 4 del 2014 entro il 1° gennaio 2015.